



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dott. Maria Acierno   | Presidente         |
| Dott. Marco Vannucci  | Consigliere        |
| Dott. Andrea Fidanzia | Consigliere        |
| Dott. Paolo Catalozzi | Consigliere        |
| Dott. Roberto Amatore | Consigliere - Rel. |

IMMIGRAZIONE

Ud. 19/9/2022 CC

Cron.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 20457-2021 r.g. proposto da:

....., nato a Combo Gunjar in Nigeria il .....,  
con l'Avv. Carmelo Picciotto che lo rappresenta e difende come  
da procura in atti e presso cui ha eletto domicilio nella via Placida n. 13 in  
Messina

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore* il Ministro.

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 73 del 11/01/2021, n. RG 2024/2017, della Corte  
d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, che ha  
rigettato l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania emessa, nel



## PDF Eraser Free

giudizio iscritto al n. 14969/2016 R.G., in data 09.08.2017 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

### **RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da [redacted] cittadino nigeriano, nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso l'ordinanza emessa in data 09.08.2017 dal Tribunale di Catania, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest'ultimo; egli ha infatti narrato: *i*) di essere nato e vissuto in Nigeria; *ii*) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese in seguito ad una contesa ereditaria con lo zio che aveva sposato sua madre, dopo la morte del padre.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione dell'assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato la sua condizione di soggetto vulnerabile e perché in Libia, che peraltro rappresentava paese di transito, l'emergenza umanitaria era ormai cessata.

2. La sentenza, pubblicata l'11.01.2021, è stata impugnata da Touray Omar con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. per radicale carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria,



nonché la violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 19 comma 1 e 1.1., come riformati dal decreto legge n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, e nella formulazione antecedente al D.L. 113/2018 e, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e di nuovo ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3, per violazione dell'art. 13 del d.lgs 25/2008 e per incostituzionalità dell'art. 15 del decreto legge n. 130/2020 laddove non prevede la non applicabilità ai giudizi pendenti in Corte d'Appello anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. Si evidenzia che, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non potrebbe, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione. Osserva sempre il ricorrente che la motivazione con cui la Corte aveva escluso il riconoscimento della protezione umanitaria si sarebbe configurata come meramente apparente poiché non consentiva di individuare quale fosse stato il percorso argomentativo seguito dalla Corte per giungere alla conclusione che la sua permanenza in Libia non avesse determinato una grave vulnerabilità. Si evidenzia che in Libia aveva subito gravissime violenze che avevano aggravato la sua vulnerabilità determinando la perdita della vista dall'occhio destro, circostanza di cui la sentenza impugnata avrebbe anche dato atto, per concludere, poi, per la sua irrilevanza al fine del riconoscimento della protezione umanitaria. Osserva il ricorrente che, in ogni caso, la Corte d'Appello sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 nella sua originaria versione disciplinante la protezione umanitaria, in quanto la permanenza in Libia - che abbia comportato rilevanti e durature vulnerabilità - comporterebbe il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Occorre in primo luogo evidenziare l'irrilevanza, nel presente giudizio, dell'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.l. n. 130 del 2020 perché la vulnerabilità dedotta ove sussistente (come nel caso in esame ove è stata allegata una vulnerabilità da postumi da vissuto traumatico nel paese di transito) è tutelabile ex art. 5, comma 6, TUI, così come alla luce della nuova disciplina normativa, come chiarito dalla giurisprudenza di questa



Corte i molteplici arresti (v. per il transito in Libia: da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25734 del 22/09/2021; cfr. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019).

2.2 Ciò posto, rileva il Collegio come la situazione traumatica allegata dal ricorrente (anche con riferimento alle sue conseguenze fisiche: perdita di un occhio) determinata dal passaggio nel paese di transito (Libia) - pur dedotta dall'odierno ricorrente anche innanzi al giudice d'appello (che, peraltro, ne dava atto nella parte espositiva della sua decisione) - non è stata in alcun modo considerata, secondo gli insegnamenti di questa Corte (cfr. S.U. Sentenza n. 24413 del 09/09/2021), nel giudizio comparativo che necessariamente devono svolgere i giudici del merito tra la situazione di integrazione socio-lavorativa del ricorrente in Italia e la condizione di vulnerabilità discendente dal possibile rimpatrio del richiedente asilo.

Ebbene, nello scrutinio della situazione di soggettiva vulnerabilità del richiedente devono essere necessariamente considerate anche le possibili conseguenze traumatiche derivanti dal passaggio nel paese di transito (v. anche: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

2.3 Occorre infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021, *cit. supra*), in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;



qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (cfr. anche: Cass. 34096/2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32372 del 08/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 677 del 12/01/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 41778 del 28/12/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 465 del 10/01/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 676 del 12/01/2022).

Il provvedimento impugnato non si è attenuta ai principi di diritto ora ricordati e va pertanto cassata e la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà necessariamente uniformare agli stessi la sua decisione.

### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2022

Il Presidente  
Maria Acierno

